



SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 48 del 05/07/2013
RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Vista l'Autorizzazione SUAP n. 10 del 06/03/2013 rilasciata per RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in seguito all'emanazione dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 713 del 20/02/2013 avente per oggetto "ATTO ISTRUTTORIO AI FINI DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" ai sensi dell'articolo 29-octies del D. Lgs. 15/2006, rilasciata a GANCI GIUSEPPE nato a Carlentini (SR) il 16/02/1954 nella sua veste di Gestore dell'Impianto della società NEMBO SRL, con sede legale ed impianto ubicato in Signa Via Amendola 26 per l'esercizio dell'attività della categoria IPPC 5.1 dell'allegato VIII del D. Lgs. N. 152/2006 parte seconda, titolo III-bis;

Visto l'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2410 del 03/07/2013 avente per oggetto "ATTO ISTRUTTORIO DI RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RILASCIATA ALLA SOCIETA' NEMBO S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO UBICATO IN VIA G. AMENDOLA N. 26 NEL COMUNE DI SIGNA, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA CATEGORIA IPPC 5.1 DELL'ALLEGATO VIII DEL D.LGS. N. 152/2006 PARTE SECONDA TITOLO III-BIS" con il quale la Provincia di Firenze esprime parere favorevole alla rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto il D.P.R. 152/2006;

Vista la normativa richiamata nell'Atto Dirigenziale sopra indicato e la normativa vigente in materia;

Vista la L. 241/1990;

Vista la L.R. 40/2009;

Visto il DPR 160/2010;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività produttive di cui alla Delibera G.C. n. 228 del 16/10/2000 e successive modifiche;

Visto il DPR 267/2000 recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DISPONE

La rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Autorizzazione SUAP n 10 del 06/03/2013 a seguito dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 713 del 20/02/2013, secondo quanto stabilito nell'ATTO DIRIGENZIALE della Provincia di Firenze n. 2410 del 03/07/2013, il quale viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato composto complessivamente dall'atto dirigenziale con allegato tecnico 1) che apporta le seguenti modifiche:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale viene rilasciata al Gestore, nella persona giuridica della Società Nembo S.r.l. con sede legale e impianto ubicato in via G. Amendola n. 26 nel Comune di Signa;
- la durata dell'autorizzazione è di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di notifica dell'Atto autorizzatorio;
- l'Allegato 1 – "Allegato Tecnico", parte integrante dell'Atto dirigenziale n. 713/2013, è annullato e sostituito con l'Allegato n. 1 parte integrante del presente Atto;

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000.
2. I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 – Codice in materia dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il Servizio "Sviluppo Economico" di questo Ente.
3. La presente autorizzazione viene trasmessa alla Provincia di Firenze – Dipartimento I Territorio e Programmazione - Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti – P.O. Qualità Ambientale, al Dipartimento ARPAT di Firenze, all'Azienda Sanitaria di Firenze Zona Nord-Ovest, alla A.I.T. Autorità Idrica Toscana Conferenza territoriale n. 3 - Medio Valdarno, a Publiacqua S.p.A. ed alla Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali e per la Mobilità - Settore "Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico"

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 bis della legge 287/1990.

*IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
Geom. Maria Cristina Lentini*

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente presso l'Ufficio SUAP del Comune di Signa”.



Atto Dirigenziale
N. 2410 del 03/07/2013

Classifica: 008.06.01

Anno 2013

(4979212)

<i>Oggetto</i>	ATTO ISTRUTTORIO DI RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RILASCIATA ALLA SOCIETA' NEMBO S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO UBIcato IN VIA G. AMENDOLA N. 26 NEL COMUNE DI SIGNA, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA CATEGORIA IPPC 5.1 DELL'ALLEGATO VIII DEL D.LGS. N. 152/2006 PARTE SECONDA TITOLO III-BIS.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i> <i>Riferimento PEG</i> <i>Centro di Costo</i> <i>Resp. del Proc.</i> <i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	P.O. QUALITA' AMBIENTALE ROBERTO MARINI POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA' AMBIENTALE
---	--

riosan00

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale e in particolare il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, alla parte Seconda Titolo III-bis;

VISTA la L.R. n. 61/2003 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale" relativa alla attribuzione di competenze alla Provincia;

VISTO l'Atto dirigenziale n. 713 del 20.02.2012 (Atto Unico SUAP n. 10 del 06.03.2013) che autorizza il Sig. Giuseppe Ganci, in qualità di Gestore della Società Nembo S.r.l. con sede legale e impianto

ubicato in via G. Amendola n. 26 nel Comune di Signa, per l'esercizio dell'attività categoria IPPC 5.1 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 per *“Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”*;

VISTA la nota del 03.04.2013 ns. prot. n. 134966 del SUAP del Comune di Signa con la quale la Società Nembo S.r.l. ha trasmesso la documentazione relativa alle osservazioni in merito all'Atto di rinnovo A.I.A. n. 713/2013, aventi per oggetto:

- errori materiali rilevati nell'Atto di autorizzazione rilasciato;
- comparto rifiuti:
 - modalità gestionali sul deposito preliminare e messa in riserva per le raccomandazioni impartite;
 - elenchi dei rifiuti CER autorizzati in ingresso alla miscelazione, richiesta D15 e R13;
 - registro miscelazione;
- emissioni sonore: piano di monitoraggio
- comparto emissioni in acqua:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per acque meteoriche dilavanti;

CONSIDERATO che:

- la Ditta ha presentato istanza di rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale individuando il Gestore nella persona giuridica, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera r-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis;
- la Ditta ha trasmesso in data 13.09.2012 ns. prot. n. 357617 il certificato ISO 14001 n. 10324 rilasciato in data 31.07.2012 dalla società ISOQUAR per il sistema di gestione della Società Nembo S.r.l. valido fino al 31.07.2015, requisito che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, consente che il rinnovo sia effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo;
- le operazioni di D14 e R12 individuate all'Allegato 1 “Allegato tecnico” a pag. 21 sono state inserite per mero errore materiale, così come l'operazione di “triturazione/riduzione volumetrica”;
- sono accolte le osservazioni relative alle inesattezze rilevate sul codice CER 16 01 19, nonché alle prescrizioni impartite che per mero errore materiale sono state riportate duplicate;
- relativamente al registro di miscelazione per mero errore non è stato precisato che il medesimo debba riportare le pagine numerate, timbrate e firmate dal gestore dello stabilimento, e che dovrà essere vidimato dalla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze;
- le prescrizioni impartite relative alla fase di miscelazione sono funzionali agli aspetti gestionali dell'attività autorizzata, nonché alle fasi di controllo e verifica da parte degli Enti preposti;
- relativamente alla richiesta di esclusione per l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 39 del DPGRT n. 46r/2008 è opportuno che la Ditta presenti istanza ai sensi dell'art. 43 c.5, ai fini della verifica delle condizioni di esclusione individuate all'art. 39 c.1 lett. a);

VISTA la nota del Dipartimento ARPAT di Firenze del 14.06.2013 ns. prot. n. 251783, con la quale viene espresso il seguente parere: *“A seguito della specifica richiesta avanzata da codesta P.O. della Provincia di Firenze con prot. 168638 del 22/04/2013 (prot. ARPAT 26190 del 22/04/2013), è stata esaminata la relazione, inviata a questo Dipartimento dal SUAP del comune di Signa con prot. 6005 del 03/04/2013 (prot. ARPAT 21501 del 03/04/2013), presentata dal proponente come osservazioni ad alcune prescrizioni impartite con l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 713 del 20/02/2013.*

Di seguito sono riportate puntualmente le valutazioni di questo Dipartimento.

Punto 2 – durata di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 713 del 20/02/2013

Il proponente richiede l’estensione a 6 anni della durata di validità della suddetta autorizzazione, avvalendosi del co.3 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dichiarando che l’impianto ha ottenuto nel 2012 la certificazione ISO 14001. Si sottolinea però che la Scheda B della modulistica ufficiale di domanda di autorizzazione, presentata dal proponente per il rinnovo dell’atto ALA 3594 del 29/10/2007 e s.m.i. (trasmessa a questo Dipartimento dal SUAP del comune di Signa con prot. 5505/C35 del 12/04/2012, prot. ARPAT 19251 del 12/04/2012), non era stata indicata alcuna certificazione ISO 14001, né altresì era stato allegato alcun certificato. Conseguentemente tale aspetto non è mai stato preso in considerazione dalla Conferenza dei Servizi.

Punto 3 – raccomandazioni in merito al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti

Il proponente presenta alcune osservazioni in merito alle “raccomandazioni” sui depositi temporanei, riportate a pag. 20 dell’Allegato 1 dell’autorizzazione n. 713/2013.

In generale tutti i rifiuti prodotti dall’azienda possono essere gestiti in deposito preliminare D15 o messa in riserva R13, nei limiti dei quantitativi autorizzati; il deposito temporaneo è una forma semplificata concessa dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sotto determinate condizioni, ricordate, per l’appunto, nelle raccomandazioni contenute a pag. 20 dell’Allegato 1 dell’autorizzazione n. 713/2013.

Punto 5 – elenchi di rifiuti ammessi all’impianto

In merito ai rifiuti classificati con CER 15.01.10 (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e 16.01.07* (filtri dell’olio), per il quale il proponente dichiara di prevedere la messa in riserva R13 nei container sotto tettoia all’esterno, si osserva che*

- i rifiuti classificati con CER 15.01.10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) sono ricompresi sia nella tabella a pag. 41 (rifiuti in ingresso accettati sia in R13 che in D15) che in quella a pag. 35 (Rifiuti pericolosi D15 D14 solidi);*
- i rifiuti classificati con CER 16.01.07* (filtri dell’olio) sono ricompresi solo nella tabella a pag. 35 (Rifiuti pericolosi D15 D14 solidi);*

Non appaiono controindicazioni ad inserire anche i rifiuti classificati con CER 16.01.07 (filtri dell’olio) nella tabella a pag. 41 (rifiuti in ingresso accettati sia in R13 che in D15).*

In merito ai rifiuti ammessi a miscelazione, nulla osta ad inserire i rispettivi CER nella tabella “Rifiuti in ingresso accettati sia in R13 che in D15.

In merito alle partite di rifiuti superiori a 100 kg caratterizzate da CER ricompresi tra quelli autorizzati alla miscelazione, si ribadisce la necessità (come già espresso nel precedente parere prot. 9252 del 11/02/2013) che tali partite siano gestite al di fuori delle operazioni di miscelazione (e pertanto sottoposte solo ad operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15 ed eventuale accorpamento).

Punto 7 – prescrizioni duplicate

Si osserva che le prescrizioni n. 10 (pag. 66) e 22 (pag. 67) sono effettivamente duplicate, ma non hanno niente a che fare con la prescrizione n. 8 (pag. 66).

Punto 8 – miscelazione

Si ritiene che il “registro delle miscelazioni” debba essere unico per le miscelazioni in deroga e non, e che debba essere vidimato dalla Provincia.

Punto 9 – Emissioni sonore

In merito alla prescrizione n. 1 del comparto “Emissioni Sonore” a pag. 70 dell’Allegato 1, si sottolinea che, nella relazione tecnica presentata assieme alla domanda di rinnovo dell’ALA, la ditta non ha verificato né l’applicabilità del criterio differenziale né il rispetto dei valori del criterio stesso, dichiarando che non è stato possibile effettuare la verifica “poiché durante i sopralluoghi svolti non è stato possibile effettuare misure del rumore immesso all’interno di ambienti abitativi”.

Pertanto si ritiene che almeno la verifica del criterio differenziale debba essere fatta quanto prima (meglio entro la fine dell’estate 2013 p.v.), a prescindere dal fatto che l’ultimo documento di valutazione di impatto acustico sia stato elaborato dalla ditta nel luglio 2012 (e della periodicità biennale prescritta per il monitoraggio periodico).

Conclusioni

Questo Dipartimento, per gli aspetti ambientali di competenza, ritiene che le osservazioni presentate dal proponente sulle prescrizioni impartite con l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 713 del 20/02/2013, siano solo parzialmente condivisibili, e pertanto l’atto autorizzativo possa essere rivisto secondo le indicazioni sopra riportate in dettaglio”;

VISTA la nota dell’A.I.T. Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 3 “Medio Valdarno” del 20.06.2013 prot. n. 12060/13 (ns. prot. n. 266597 del 21.06.2013), con la quale: “

La presente segue la comunicazione della Ditta in oggetto, trasmessa dal SUAP di Signa con PEC prot. n. 6005 del 03/04/2013 e agli atti al prot. n. 7170 del 9/04/2013, con la quale sono avanzate osservazioni in merito all’atto ALA n. 713 del 20/02/2013.

Per quanto di competenza di questa Autorità, la Ditta chiede chiarimenti rispetto alla eventuale esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 43 del D.P.G.R. 46/R/2008 in merito allo scarico di acque meteoriche dilavanti.

Concordiamo con quanto da voi ipotizzato nella nota prot. n. 168638 del 22/04/2013, circa la necessità di ricevere dalla Ditta formale istanza ai sensi dell’art. 43, comma 5 del D.P.G.R. 46/R/2008, come aggiornato dal Regolamento 76/R/2012, finalizzata all’esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 43.

Come da nostra prassi è quindi necessario che la Ditta presenti l’istanza nella forma di cui al modello allegato, allegando un nuovo Piano di Prevenzione e gestione delle AMD, secondo le indicazioni dell’allegato 5 al D.P.G.R. 46/R/2008 e ss.mm.ii., dal quale emerga l’effettiva rispondenza alle condizioni di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), o, in alternativa, di confermare la validità del Piano di Prevenzione e Gestione e della planimetria già presentati al momento della richiesta di autorizzazione, evidenziando, nel caso, gli interventi di adeguamento ritenuti non più necessari;”;

CONSIDERATE pertinenti e condivisibili le osservazioni di ARPAT sopra riportate;

CONSIDERATE le precisazioni di A.I.T. in merito alla necessità che la Ditta presenti formale istanza ai sensi dell’art. 43, comma 5 del D.P.G.R. 46/R/2008, come aggiornato dal Regolamento 76/R/2012, finalizzata all’esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 43, e che la richiesta sia presentata per tramite dell’apposita modulistica, andando ad allegare un nuovo Piano di Prevenzione

e gestione delle AMD, secondo le indicazioni dell'allegato 5 al D.P.G.R. 46/R/2008 e ss.mm.ii., dal quale emerge l'effettiva rispondenza alle condizioni di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), o, in alternativa, di confermare la validità del Piano di Prevenzione e Gestione e della planimetria già presentati al momento della richiesta di autorizzazione, evidenziando, nel caso, gli interventi di adeguamento ritenuti non più necessari;

RITENUTO di modificare l'Allegato 1 – “Allegato Tecnico”, parte integrante dell'Atto dirigenziale n. 713/2013, annullando e sostituendolo con l'Allegato n. 1 parte integrante del presente Atto;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e gli artt. 2 e 8 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente approvato con Deliberazione G.P. n. 349 del 11.10.2001 e s.m. e i. e richiamata la competenza del Dirigente in merito agli atti di cui trattasi;

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m. e i. e la Delibera Consiliare Provinciale n. 181 del 14.11.2002;

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 173 del 28.07.2009 relativa alle “Modifiche al Regolamento sull'ordinamento di Uffici e servizi ed approvazione della nuova macrostruttura” e s. m. e i.;

RICHIAMATO l'atto dirigenziale n. 1184 del 28.03.2013 del Direttore Generale dell'Amministrazione Provinciale di Firenze relativo all'attribuzione dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata "P.O. Qualità Ambientale" al Geom. Fabrizio Poggi;

Tutto ciò premesso, dispone

DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE ALLA RETTIFICA dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto dirigenziale n. 713 del 20.02.2012 (Atto Unico SUAP n. 10 del 06.03.2013), a condizione che siano effettuate le seguenti modifiche:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale sia rilasciata al Gestore, nella persona giuridica della Società Nembo S.r.l. con sede legale e impianto ubicato in via G. Amendola n. 26 nel Comune di Signa;
- la durata dell'autorizzazione sia di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di notifica dell'Atto autorizzatorio;

- l'Allegato 1 – “Allegato Tecnico”, parte integrante dell'Atto dirigenziale n. 713/2013, sia annullato e sostituito con l'Allegato n. 1 parte integrante del presente Atto;

DI DARE ATTO che il presente Atto istruttorio fa riferimento alla documentazione sopra richiamata e conservata agli atti.

DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il sig. Roberto Marini della P.O. Qualità Ambientale della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze.

DI RICORDARE che l'Atto di autorizzazione da adottarsi dal SUAP del Comune di Signa deve essere sempre custodito, anche in copia, presso lo stabilimento.

DI TRASMETTERE il presente Atto istruttorio al SUAP del Comune di Signa per i successivi adempimenti.

Di RICORDARE che l'atto finale emanato dal SUAP del Comune di Signa e la relativa notifica dovrà essere trasmesso anche a questa Autorità competente ai fini dell'attività di controllo.

Allegati: “Allegato n. 1 “Allegato Tecnico”.

Firenze 03/07/2013

POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA' AMBIENTALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”